

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

***CURRICULARI***

**TRA**

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Anna Petti - Deliberazione n. 1/D.G. del 01.02.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

L'Università LUM Giuseppe Degennaro- School of Management (Soggetto Promotore), con sede legale in Casamassima (BA), alla S.S. 100 Km 18 - 70010, C.F. 93135780729, in persona del Prof. Francesco Manfredi, nato a Milano il 26/08/1970, giusta delega del 29/09/2020

**PREMESSO CHE**

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia la normativa nazionale (art. 18, comma 1 lett. a, della L. 24 giugno 1997, n. 196) che la normativa regionale (v. per la Regione Puglia la L.R. n. 23 del 05/08/2013, attuata con Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014) individuano le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione emanato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. 509/99 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte "... ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
- sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. Puglia n. 23 del 05/08/2013 i tirocini curriculari, inseriti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
- l'art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria e per lo sviluppo (...)", disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione del succitato decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, specificando che esulano dalla sua disciplina i tirocini curriculari;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le "Linee-guida in materia di tirocini";

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, studenti iscritti ai Master quali soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro. Tuttavia l'attività svolta dal tirocinante durante il periodo del tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante predispongono un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor aziendale e del tutor incaricato dall'ente promotore;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del Soggetto Ospitante;
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli obblighi del tirocinante;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

### **Art. 2 - Durata e sospensione del tirocinio**

1. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi individuali e non potrà comunque avere una durata superiore a sei mesi.
2. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

### **Art. 3 – Comunicazioni e Garanzie assicurative**

Trattasi di tirocinio "curriculare" con applicazione delle disposizioni di cui alla nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14/02/2007.

1. Il Soggetto Promotore provvede, inoltre, ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni su lavoro presso l'INAIL (posizione n. 10263735-57), nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile (posizione n. 351140350 Generali Italia S.p.A.). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante ma rientranti nel progetto formativo.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Promotore, su segnalazione del Soggetto Ospitante, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 4 - Obblighi del Soggetto Ospitante**

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:
  - far svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio formativo e di orientamento;
  - favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto Ospitante e dei processi produttivi;

- designare il tutor aziendale incaricato di seguire il tirocinante e di attestare i risultati del tirocinio.
- a segnalare prontamente al Soggetto Promotore i sinistri che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 5 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

2. L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

La Convenzione verrà stipulata solo per i dipendenti dell'ASL con idonea certificazione del Medico Competente, dove risulti l'idoneità alla mansione specifica in relazione ai rischi della Struttura dove si svolgerà il tirocinio.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

- a. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

#### **Art. 6 - Diritti e obblighi del tirocinante**

1. Le parti concordano che il tirocinante:

- a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale;

2. Le parti concordano altresì che:

- a) al termine del tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato dal proprio tutor e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio di riferimento;
- b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

#### **Art. 7 - Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla presente Convenzione e che sono in corso al momento della scadenza o dell'eventuale recesso dalla stessa.

#### **Art. 8 - Trattamento dati personali**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione e nell'ambito del perseguimento delle finalità in essa previste, le Parti opereranno in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.e ii. e dal D.Lgs. n. 101/2018.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Università LUM Giuseppe Degennaro– School of Management di Casamassima (BA) accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Università LUM Giuseppe Degennaro – School of Management di Casamassima (BA), a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

### **Art. 9 - Norme finali**

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
3. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

### **Art. 10 – Foro competente**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Bari.

Letto, approvato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Direttore Generale f.f.  
Dott.ssa Anna Petti

Università LUM Giuseppe Degennaro  
School of Management  
Presidente del C.d.A.  
Prof. Francesco Manfredi